



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)



ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

N. 9 del Reg. Generale N. 7 del Reg. di Settore	OGGETTO: UTILIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO - RESTRINGIMENTO CARREGGIATA SU CORSO PRINCIPE UMBERTO DAL 11/04/2026 AL 31/05/2026;
Del 10-04-2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **aprile**, nel proprio Ufficio

IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.25 di R.G. del 22.10.2025, di conferimento incarico di Elevata Qualificazione e di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa senza soluzione di continuità con decorrenza dal 1° ottobre 2025, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTE:

- l'Ordinanza R.G. n.15 del 31.08.2010 di istituzione, tra l'altro, del senso unico di marcia in Corso Principe Umberto, direzione Piazza Aldo Moro;
- l'Ordinanza R.G. 26 del 12.11.2025 trasferimento fermata di capolinea autobus delle Ferrovie del Gargano da Corso Dauno Irpino a via Lacedonia (piazzale ex mercato coperto) per le corse scolastiche delle ore 6:55 e 7:55, escluso il mercoledì con istituzione fermata in piazza Aldo Moro.

RILEVATO CHE Bar Gelateria QUIRINO Sandra con nota prot. n. 3774 del 10-04-2026 l'occupazione temporanea di suolo pubblico di fronte alla propria attività dal 11/04/2026 al 31/05/2026;

RAVVISATA la necessità del restringimento della carreggiata su Corso Principe Umberto, dall'altezza del numero civico 50 al numero civico 62, direzione Piazza Aldo Moro (lato destro), per allestimento con tavoli e sedie degli spazi richiesti dall'attività commerciale per l'occupazione temporanea, per il periodo dal **11/04/2026** al **31/05/2026**;

PRECISATO:

-che l'occupazione di suolo pubblico sarà effettuata sulla carreggiata, al fine di lasciare completamente libero e fruibile il marciapiede ai pedoni, garantendo il regolare transito pedonale in condizioni di sicurezza;

-che la suddetta occupazione non deve creare intralcio alla circolazione stradale, né costituire pericolo o impedimento alla normale fluidità del traffico veicolare, dovendo essere mantenute adeguate condizioni di sicurezza e visibilità;

VISTI gli artt. 5, 6, comma 5, lettera d), 7 e 140 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 ed il Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari;

VISTO il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. il **RESTRINGIMENTO** della **CARREGGIATA** su Corso Principe Umberto, dall'altezza del numero civico 50 al numero civico 62 in direzione Piazza Aldo Moro, per l'allestimento con tavoli e sedie degli spazi richiesti dall'attività commerciale ivi esistente, per l'occupazione temporanea, per il periodo dal **11 APRILE 2026** al **31 MAGGIO 2026**.
2. Che l'occupazione rispetti integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, alle quali il concessionario dovrà attenersi per tutta la durata della concessione;

AVVISA

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

-Che la presente Ordinanza:

Sia trasmessa a mezzo pec:

Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente;

Sia pubblicata: All'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 10-04-2026

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio
Agente Verderosa Giuseppe Antonio



IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Dott.ssa MERIGGI Antonella

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO N. __255 del Registro

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10-04-2026 al 25-04-2026

Lì 10-04-26

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
